



TECNICI DELLA
PREVENZIONE
NELL'AMBIENTE E
NEI LUOGHI DI LAVORO

UNPISI

Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario D'Italia
= Presidenza =

ENTI ED ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO, DI CONSULENZA ED ASSISTENZA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dalle Aziende unità sanitarie locali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la sicurezza antincendio, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore minerario (prima categoria), e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

Può essere, inoltre, esercitata anche dalla Direzione Provinciale del Lavoro che ne informa preventivamente lo SPESAL della AUSL competente per territorio, per attività ad alto rischio (DPCM 412/97); è prevista anche una programmazione degli interventi, concordata periodicamente, al fine di evitare sovrapposizioni nelle stesse aziende e correttezza applicativa, come del resto definito dalle linee di indirizzo operativo date dal Ministero del Lavoro alle sedi periferiche con la Circolare 31/03/1998 n. 40.

Restano ferme le competenze attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze.

L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

Attività di informazione, consulenza ed assistenza

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AUSL, - il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, - l'ISPESL anche mediante i propri dipartimenti periferici, - il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo delle Direzioni provinciali del lavoro, - il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, - l'Istituto italiano di medicina sociale, - l'INAIL e gli enti di patronato, svolgono

attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

L'attività di consulenza, comunque, non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

A.U.S.L. – Dipartimento di Prevenzione - SPESAL

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL) è uno dei servizi del Dipartimento di Prevenzione all'interno delle Aziende USL avente tra l'altro i seguenti compiti e funzioni:

- tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- vigilanza in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- controllo dei fattori di nocività;
- informazione e assistenza alle imprese;
- pareri sui nuovi insediamenti produttivi;
- inchieste infortuni e malattie professionali;
- Vidimazione registri infortuni.

PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

TALI STRUTTURE, AD ESCLUSIONE DI ALCUNE REGIONI, SONO TRANSITATE NELLE ARPA – NELLA REGIONE PUGLIA SOLO IL SETTORE IMPIANTISTICO ED INFORTUNISTICO COSTITUIRÀ ALTRO SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA AUSL.

- Sono strutture tecnico-scientifiche delle Unità sanitarie locali ed esplicano, tra l'altro, attività integrative delle funzioni proprie del servizio per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- I presidi individuati con leggi regionali in relazione alla consistenza e alla ubicazione degli impianti industriali, svolgono la loro attività nei casi previsti espressamente dalla legge o su richiesta degli SPESAL.
- I presidi svolgono parte dei controlli già svolti dai soppressi ENPI e ANCC, in particolare verifiche periodiche di:
 - ascensori e montacarichi;
 - scale aree ad inclinazione variabile;
 - ponti sviluppabili su carro;
 - ponti sospesi muniti di argano;
 - impianti di messa a terra;
 - dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - installazioni elettriche antideflagranti;
 - apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 kg;

– generatori di calore per impianti di riscaldamento.

Le suddette verifiche possono essere svolte anche da enti certificatori o di controllo previsti da norme specifiche che regolano i singoli impianti tecnologici citati.

N.B. I presidi multizonali di prevenzione non sono più previsti dalla norma, sono comunque presenti nelle regioni dove non si è costituita l'ARPA.

COMITATI DI COORDINAMENTO (art. 27 del D. Lgs. 626/94 – DPCM 05/12/97)

Istituiti dalle Regioni al fine di realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

Sono presieduti dal Presidente della giunta regionale o suo delegato, e devono comprendere almeno rappresentanti degli assessorati regionali competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, dei dipartimenti periferici dell'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e, ove presenti, rappresentanti degli Uffici di sanità aerea e marittima del Ministero della Sanità.

Vanno assicurate forme di consultazione delle parti sociali secondo le modalità vigenti nei rispettivi ordinamenti.

La prevenzione nei luoghi di lavoro

Ridefinizione del mandato sociale degli SPESAL delle AUSL

L'evoluzione della normativa (dalla L. 833/79 ai D.Lgs. 502/92 - 517/93 - D. Lgs. 229/99 – DPR 29/11/01 sui L.E.A., al D.Lgs 626/94 e al D.Lgs 758/94) impone una ridefinizione ed un aggiornamento del "mandato" degli SPESAL delle AUSL.

Una nuova e forte domanda si sta strutturando e organizzando nei confronti dei Servizi di prevenzione delle AUSL. I soggetti che la formulano sono le aziende, specie di piccole e medie dimensioni, i nuovi organismi paritetici istituiti tra i lavoratori e datori di lavoro ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 626/94 e soprattutto le migliaia di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nei posti di lavoro.

Il ruolo dello Stato e delle Regioni

Lo Stato e le Regioni - in relazione alle rispettive competenze - devono adottare i provvedimenti necessari ad assicurare ai Servizi di prevenzione delle AUSL le condizioni generali di operatività, per rispondere alla domanda espressa dalla utenza.

Compiti dei servizi di prevenzione delle AUSL

- In ottemperanza alla normativa vigente i Servizi di prevenzione delle AUSL devono svolgere in via prioritaria i seguenti compiti:

a) vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza non solo attraverso la repressione dei comportamenti illegali, ma soprattutto attraverso la verifica delle cause del mal funzionamento del sistema di prevenzione adottato in azienda e l'intervento (prescrizione) per l'individuazione e l'attuazione di soluzioni (tecniche, organizzative e procedurali) adeguate;

b) informazione, assistenza, ricerca e divulgazione - in altre parole un ruolo di stimolo e di promozione della cultura della prevenzione - relativa ai rischi, ai danni e alle soluzioni, in particolare nei confronti delle aziende, dei lavoratori e dei Rappresentanti per la sicurezza;

c) acquisizione, registrazione, trasmissione ed elaborazione di dati, in particolare di quelli provenienti dalle aziende (registri sugli esposti a rischi particolari, infortuni, comunicazione nominativi RSPP, ecc), di quelli derivanti dalle attività del Servizio o di interesse epidemiologico;

- Non deve essere, inoltre, tralasciata la formazione nei confronti di soggetti aziendali, dei Rappresentanti per la sicurezza, di gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nel quadro di intese realizzate con gli Organismi paritetici territoriali delle parti sociali.

Operatività e organizzazione dei Servizi

- Le Regioni devono definire - nell'ambito dei Piani Sanitari Regionali e nel rispetto degli indirizzi forniti dal piano sanitario nazionale e dalle deliberazioni del CIPE - i compiti prioritari dei Servizi (secondo le indicazioni precedenti), la dotazione organica, la qualificazione professionale degli operatori, il loro aggiornamento periodico e la strumentazione dei Servizi.
- La dotazione organica deve essere definita tenendo conto della molteplicità e dell'elevato contenuto tecnico dei compiti dei Servizi, nonché della tipologia dei siti e dei rischi lavorativi presenti nel territorio.
- L'attività dei Servizi si deve caratterizzare per l'approccio multidisciplinare e per un utilizzo flessibile degli operatori. A tal fine la qualifica di UPG dovrebbe poter essere attribuita a tutti gli operatori del Servizio.
- Le Regioni devono inoltre definire le modalità per l'esercizio integrato di alcune funzioni tra ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.

N.B. In Puglia il gruppo di lavoro dell'ARES sta eseguendo un regolamento dei Dipartimenti di prevenzione, con puntualizzazione dell'operatività e della organizzazione dei servizi.

Coordinamento delle attività di vigilanza, informazione, assistenza e consulenza a livello regionale

- Le Regioni - nell'ambito dei Comitati di Coordinamento di cui all'art. 27 del D.Lgs 626/94 e tenendo conto degli indirizzi emanati a livello nazionale congiuntamente dal Ministero della Sanità, dal Ministero del lavoro e dalla Conferenza Stato-Regioni - devono definire:
 - a) modalità operative per l'esercizio - da parte dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL - della programmazione dell'attività di vigilanza esercitata dagli SPESAL delle AUSL, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, dai VV.FF., dalle Autorità portuali, dai Servizi ispettivi di comparti "speciali", ecc.
 - b) indirizzi, modalità e procedure per l'esercizio - da parte dei soggetti di cui all'art. 24 del D. Lgs 626/94 - delle attività di consulenza erogate a livello regionale a favore di terzi, garantendo la trasparenza di tali attività ed esaltando le specifiche competenze dei singoli soggetti.
- Per quanto sopra, le parti sociali sono consultate preventivamente a livello regionale così come avviene a livello nazionale nell'ambito della Commissione consultiva nazionale di cui all'art. 26 del D.lgs 626/94.
- I Comitati di coordinamento regionali devono redigere - previo confronto con le parti sociali - una Relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza e sull'andamento dei risultati in termini di prevenzione in ambito regionale, da indirizzare alla Commissione consultiva nazionale che deve predisporre la Relazione di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 26 del D.Lgs 626/94.

C.N.VV.F. "Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco"

Dipende direttamente dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi

Tutela l'incolumità delle persone e la salvezza della cosa, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Contribuisce alla preparazione delle forze necessarie alle unità dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Il Ministero dell'interno:

- a) dà le direttive generali per la prevenzione e l'estinzione dagli incendi e per i soccorsi tecnici in generale;
- b) impartisce le istruzioni di massima per l'acquisto ed il collaudo dei materiali, tenendo presenti i criteri dell'unificazione;
- c) compie gli studi e decide sulle questioni tecniche ed organizzative di indole generale;
- d) stabilisce, su proposta dei comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, quali industrie, stabilimenti, depositi e simili, debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione incendi, la misura minima (personale e materiale) di detto servizio, nonché le caratteristiche degli impianti e dai materiali;
- e) provvede all'esame sperimentale e tecnico, nei riguardi della prevenzione incendi, dei materiali da costruzione, macchinari, apparecchi e prodotti in genere;
- f) sorveglia l'andamento di ciascun Corpo dei vigili del fuoco.

Le attribuzioni di cui alle lettere a), c) ad e) sono svolte dal Ministero dell'interno anche nei confronti delle ditte che debbono avere un proprio servizio antincendi, nonché degli Enti e privati che abbiano costituito formazioni del genere a proprio esclusivo servizio.

Il Comandante del Corpo dei vigili del fuoco:

- g) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a depositi ed industrie pericolose prima dalla concessione della licenza di esercizio da parte delle autorità competenti;
- h) esegue le visite ed i controlli ai locali adibiti a pubblici spettacoli;
- i) esegue il controllo periodico sullo stato di manutenzione delle bocche da incendio e degli impianti aventi, comunque, attinenza con la prevenzione incendi;
- l) controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione dagli incendi;
- m) fa parte, come membro di diritto, delle Commissioni edilizie comunali;
- n) istituisce, previo benestare dal Ministero dell'interno, posti di vigilanza in quelle località ove esigenze speciali lo richiedono;
- o) propone quali industrie, stabilimenti, depositi e simili debbono avere servizio proprio di prevenzione e di estinzione degli incendi e cura la

preparazione tecnica delle squadre dei vigili del fuoco costituite dalle relative ditte (tale disposizione non si applica agli stabilimenti industriali obbligati per legge ad organizzare la protezione antiaerea; però anche la preparazione tecnica delle squadre dei Vigili del fuoco, costituite presso detti stabilimenti, è curata dal comandante del Corpo dei vigili del fuoco.

In particolare, presso i Comandi Provinciali dei VV.F., vengono espletate le seguenti attività:

- esame di progetti di costruzioni ed installazioni civili ed industriali ai fini della prevenzione incendi;
- prescrizione dei CPI (certificati prevenzione incendi) per specifiche attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 577/82 – D.M. 16/02/82;
- collaudo opere ai fini antincendio;
- visite periodiche per il rilascio dei CPI;
- formazione ed addestramento delle squadre antincendio degli stabilimenti industriali;
- esami per la verifica della formazione degli addetti alle emergenze per rischi incendio alti.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Dal 1° luglio 1982 è cessata l'attività amministrativa di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per effetto dell'art. 21, Legge 833/78. Permane, ai sensi art. 27, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, nell'ambito e nei limiti dell'art. 8 DPR 520/55.

I compiti che svolge sono i seguenti:

- attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e previdenza sociale;
- accertare e reprimere gli illeciti penali consumati in materia di lavoro;
- vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro;
- fornire tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono vigilare;
- rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro;
- raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive;
- compiere, in genere tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro;
- compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da disposizioni legislative o regolamentari o delegate dal Ministero del lavoro;
- vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per attività ad alto rischio, previa informazione allo SPESAL della unità sanitaria locale competente per territorio; le attività definite dal DPCM 412/97, sono: costruzioni edili o di genio civile – lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi – lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

All'interno della DPL vi opera anche un gruppo specializzato dell'Arma dei Carabinieri. L'istituzione del "Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro" presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è prevista dal D.M. 31/07/1997; questi operano su tutto il territorio nazionale e se necessario anche all'estero.